

Penale Sent. Sez. 5 Num. 27046 Anno 2021

Presidente: PEZZULLO ROSA

Relatore: TUDINO ALESSANDRINA

Data Udiienza: 30/04/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PADOAN RENZO nato a LONIGO il 03/12/1963

avverso la sentenza del 16/11/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che
che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie e per
l'inammissibilità nel resto;

udito il difensore, avvocato STEFANO GROLLA, che ha illustrato i motivi di ricorso
ed insistito per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata del 16 novembre 2017, la Corte d'appello di Venezia ha – per quanto ancora di rilievo in questa sede – in riforma della decisione del Tribunale di Verona del 12 gennaio 2010, con la quale è stata affermata la

responsabilità penale di Antonio Armotti e Renzo Padoan per plurimi fatti di bancarotta, dichiarato estinte per prescrizione le fattispecie di cui all'art. 216, comma terzo, l. fall., rideterminando la pena per la residua imputazione di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, ai medesimi ascritta al capo 68) della rubrica, con le pene accessorie determinate nella misura di dieci anni, prevista dalla legge, oltre accessori.

1.1. I fatti – originariamente contestati in un più ampio contesto accusatorio ed ascritti anche ad altri soggetti - riguardano la gestione di *Commerce@house* s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Verona del 19 ottobre 2002, esercente attività di compra-vendita di auto e moto e della quale Antonio Armotti era stato amministratore unico, e l'imputazione *sub* 68) – contestata all'Armotti nella predetta qualità e a Renzo Padoan quale responsabile della tenuta delle scritture contabili e socio occulto – descrive plurime condotte distrattive (beni mobili; somme di denaro prelevate per contanti o mediante incasso di assegni emessi dalla fallita o in suo favore; disposizione di bonifici in favore dell'amministratore; pagamento verso terzi privi di giustificazione; esazione di crediti non riversati in cassa), oltre alla tenuta della contabilità (ed in particolare del libro giornale e dei registri IVA) in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

Diversi pagamenti, dell'importo complessivo di oltre Lire 1.300.000.000, venivano, invece, ritenuti effettuati accordando preferenza a taluni creditori.

Condotte plurime ed aggravate, *ex art.* 219 l. fall., per aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità.

1.2. Dalla sentenza impugnata risulta come, all'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale abbia assolto gli imputati dalla contestazione associativa *sub* 1); dichiarato estinte per prescrizione plurime fattispecie di truffa, appropriazione indebita e falso; affermato la penale responsabilità di Antonio Armotti e Renzo Padoan per le ipotesi di bancarotta, patrimoniale e documentale, aggravata, precisando – quanto al secondo – il titolo dell'imputazione concorsuale, originariamente ascrittagli quale socio occulto di *Commerce@house* s.r.l., in termini di concorso dell' *extraneus* per avere, nella qualità di responsabile della tenuta della contabilità e mediante artifici contabili elusivi del pagamento dell'IVA, apportato un qualificato contributo causale nello svuotamento delle casse sociali, mediante plurime operazioni distrattive e preferenziali, tali da cagionare il dissesto della società, per un valore, pari al passivo, stimato in circa tre milioni di Euro. In particolare, la sentenza di primo grado ha delineato a carico del Padoan un concreto ruolo gestorio, ricostruito attraverso plurimi indici (gestione dei pagamenti e delle fatture; cogestione di ulteriori attività all'estero con l'Armotti; messa a disposizione delle sede sociale;

ca

gratuita disponibilità di auto e moto della società; prestazione di una fideiussione bancaria in favore della fallita); e la sostanziale strumentalizzazione della società, dissimulata dalla tenuta della contabilità secondo lo schema delle "frodi carosello", nella consapevolezza e nella condivisione della illiceità della stessa.

1.3. La Corte d'appello di Venezia, investita del gravame dell'imputato, ha rigettata la richiesta di rinnovazione del dibattimento proposta - dichiarato estinti per prescrizione i fatti di bancarotta preferenziale, confermando l'affermazione di responsabilità del Padoan per le più gravi imputazioni *sub* 68), anche alla luce dell'unitaria lettura offerta dalle spontanee dichiarazioni rese dal coimputato Antonio Armotti. Ricostruiti i profili degli imputati appellanti, la Corte veneziana ha, in particolare, ricondotto al Padoan il ruolo di stratega finanziario della società, nata raccogliendo e rafforzando il proposito di espansione dell'Armotti, già titolare di ditta individuale; avviata attraverso la rete di conoscenze del Padoan e le linee di credito dal medesimo favorite; gestita in modo tanto spregiudicato da evidenziare tensioni finanziarie, truffe in danno di privati e frodi verso l'Erario; amministrata in violazione di ogni regola contabile, risultando anzi le scritture tenute in modo da dissimularne il reale andamento e la sostanziale illiceità delle operazioni economiche.

Dato atto di come l'istruttoria svolta non avesse evidenziato distrazioni formalmente e direttamente riconducibili al Padoan, non avendo sul punto trovato riscontro documentale quanto sostenuto in appello anche dal coimputato Armotti, la Corte di merito ha, nondimeno, valorizzato plurimi indicatori, atti a comprovare il concorso dell'imputato, in qualità di *extraneus*, tanto nella bancarotta documentale - in ragione sia delle modalità di tenuta della contabilità, fondata su registrazioni fittizie, sia della finalità di elusione del debito erariale - che in quella patrimoniale, non solo per il trasferimento ingiustificato di Lire 125.000.000 in favore di Strada Romana s.r.l. (società fittiziamente amministrata ed invece riferibile all'imputato, alla quale risultano cedute anche numerose vetture senza corrispettivo), ma anche per la negoziazione di titoli in suo favore e, in generale, alla luce della gestione finanziaria e contabile della fallita, al medesimo riconducibile e dalla quale lo stesso risulta aver ricavato notevoli vantaggi.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia indicata ha proposto ricorso Renzo Padoan con atto a firma del difensore, Avv. Stefano Grolla, affidando le proprie censure a cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., ai quali premette la ricostruzione delle coordinate della contestazione ed il decorso dell'*iter* processuale.

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in riferimento al principio di correlazione di cui all'art. 522 cod. proc. pen. per essere stato l'imputato condannato per un fatto diverso da quello oggetto di contestazione.

Quanto alla bancarotta patrimoniale, mentre il Tribunale aveva affermato la responsabilità penale del ricorrente in qualità di amministratore di fatto o socio occulto, la Corte d'appello ne ha, invece, diversamente ricostruito il ruolo concorsuale di *extraneus*, quale istigatore delle operazioni fraudolente poste in essere dall'Arlotti, in tal guisa innovando i termini della contestazione senza procedere agli adempimenti ex art. 516 cod. proc. pen.. L'esclusione della riconducibilità personale al ricorrente di alcuna operazione distrattiva, dedotta con l'appello ed effettivamente condivisa dalla Corte territoriale, ha determinato la conferma della condanna per un fatto diverso rispetto a quello contestato e già ritenuto, sostituendo alla qualità di amministratore di fatto il ruolo di concorrente *extraneus*, in violazione del diritto di difesa.

Relativamente alla bancarotta documentale, la Corte territoriale ha valorizzato, in più punti della motivazione, testualmente riportati, una finalità di evasione fiscale sottesa all'infedele rappresentazione contabile, senza che agli imputati sia stata contestata alcuna violazione finanziaria ai sensi del d. lgs. 74/2000 che non può ritenersi, secondo la giurisprudenza di legittimità, assorbita nel delitto di bancarotta; di guisa che, anche in tal caso, l'imputato è stato condannato per un fatto diverso da quello contestatogli, mentre la contabilità è stata tenuta alla stregua della documentazione consegnata dall'amministratore Armotti, tanto carente da indurre infine l'imputato a rinunciare al mandato professionale conferitogli.

2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità.

Mediante trascrizione di ampi stralci della sentenza impugnata, il ricorrente evidenzia profili di contraddittorietà tra il ruolo innovativamente assegnato al Padoan ed il rinvio recettizio agli indicatori concorsuali già enunciati nella sentenza di primo grado; indicatori invece del tutto inconducenti, ove si rilevi che:

- quanto all'affermazione che al Padoan si rivolgessero soggetti diversi per la contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, i testi Cenci, Saggiotto, Formaggio e Osenda (delle cui deposizioni vengono trascritti interi brani) hanno, invece, dichiarato come la contabilità fosse tenuta dalla società Consuldata, di cui il Padoan era legale rappresentante, attraverso propri dipendenti, mentre del tutto occasionale era stato l'intervento del ricorrente nella fatturazione dell'operazione riferita da Osenda;

- quanto alla negoziazione in favore del Padoan di assegni tratti dai conti di Armotti e della fallita, privi di giustificazione causale, per essere l'assunto smentito nella stessa sentenza, laddove si è riconosciuto che alcuna transazione a firma dell'imputato è stata documentata; con conseguente vizio del percorso giustificativo della decisione in punto di responsabilità concorsuale, derivante dall'aver il curatore falsamente accusato l'imputato di distrazione, mentre il medesimo e Strada Romana s.r.l. erano stati truffati dall'Armotti e Consuldata aveva regolarmente tenuto la contabilità;

- quanto alle conferme, asseritamente ritratte dalle dichiarazioni dei collaboratori dell'Armotti, Osenda ed Oriente, per aver travisato le generiche dichiarazioni del primo;

- quanto alla prestazione della fidejussione, in favore della fallita, per aver travisato le dichiarazioni del teste Cicherello, direttore di Banca Popolare di Vicenza che, nel confermare le ottime credenziali del Padoan e le linee di credito fiduciarmente accordate a *Commerce@house* s.r.l., ha dichiarato di aver personalmente richiesto la garanzia per agevolare il monitoraggio del rapporto, in tal guisa dimostrando come il Padoan avesse subito un'estorsione con la minaccia della revoca degli affidamenti personali e fosse rimasto vittima di un inganno.

2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge quanto alla condotta di partecipazione, per avere la Corte territoriale erroneamente ricostruito il ruolo di *extraneus*, in assenza della prova di un contributo causale efficiente per la produzione dell'evento ed in difetto dell'elemento psicologico, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità. Allega, sul punto, gli esiti della consulenza tecnica neuroscientifica per la valutazione attinente l'elemento soggettivo del reato, svolta nelle fasi: dell'analisi del ricordo autobiografico dell'imputato; dello svolgimento di un esperimento empirico su larga scala per trarre massime di comune esperienza sulla tematica oggetto del reato; dell'analisi della testimonianza dell'Armotti; consulenza da cui si inferisce la prova scientifica dell'intenzione del Padoan di *"fare solo il commercialista e non di partecipare e inserirsi nel progetto criminoso dell'Armotti, cominciato a fine degli anni '90, molto prima del loro incontro"*.

2.4. Il quarto motivo prospetta vizio della motivazione quanto alle dichiarazioni rese dall'Arlotti, ritenute attendibili pur in presenza di incongruenze e contraddizioni, e descrittive di un ruolo del commercialista Padoan diametralmente opposto rispetto a quanto dal medesimo Arlotti affermato nelle precedenti versioni rese nell'interrogatorio del 2002 e nell'esame dibattimentale del 2009, come asseverato dalla consulenza neuroscientifica a discarico in termini di "oblio motivato".

Cg

2.5. Con il quinto motivo, denuncia mancata assunzione di prova decisiva per avere la Corte territoriale rigettato l'istanza di rinnovazione del dibattimento mediante esame dei testi Menga e Bevilacqua, addotti rispettivamente sui rapporti tra il ricorrente e l'Armotti e sulla tenuta della contabilità, senza considerare l'ampiezza delle circostanze indicate per l'esame del primo (tali da coprire integralmente la relazione intercorsa tra l'imprenditore ed il professionista) e la rilevanza del secondo, tenuto conto del fatto che gli accertamenti sulle scritture sono stati svolti in assenza di contraddittorio ed alla stregua delle sole dichiarazioni del curatore, portatore di interesse patrimoniale in quanto costituito parte civile per la curatela fallimentare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata deve essere annullata d'ufficio sul punto relativo alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, mentre il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

1.1. Come ribadito anche di recente da questa Corte (Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Cimoli, Rv. 280550), in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. vanno individuati sulla base delle effettive funzioni esercitate in relazione alla gestione dell'attività imprenditoriale ed all'assetto organizzativo dell'azienda, e non già della mera qualifica formale, ovvero della rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta, trovando applicazione – per le ipotesi plurisoggettive – il generale paradigma di cui all'art. 110 cod. pen..

Nell'ambito del concorso di persone nel reato e fermo restando che la condotta tipica può essere realizzata tanto dall'amministratore formale che da chi svolga, in fatto, le corrispondenti funzioni gestorie, il contributo causale di ciascuno andrà verificato secondo le regole ordinarie; e l'accertamento nel corso del processo di una diversa forma di estrinsecazione della condotta concorsuale, che integri la medesima figura di reato contestata, non determina alcuna violazione né del contraddittorio, né del principio di correlazione tra accusa e sentenza, quando l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all'imputato sia desumibile dal complessivo contenuto della motivazione della sentenza e dalla contestazione - riferibile al capo di imputazione in senso stretto e a tutti gli atti conosciuti e conoscibili dall'imputato - purché l'imputato sia stato messo nelle condizioni di conoscere l'accusa e di esercitare le proprie difese, ed il fatto accertato sia omogeneo rispetto a quello contestato, ovvero ne costituisca

uno sviluppo prevedibile (V. Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654).

1.2. Nel quadro così delineato, la dedotta violazione del principio di correlazione s'appalesa insussistente.

Il Collegio aderisce, infatti, all'orientamento secondo cui non integra la denunciata violazione dell'art. art. 521 cod. proc. pen. la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascritta (Sez. 5, n. 36155 del 30/04/2019, Meoli, Rv. 276779; n. 18770 del 2015, Rv. 264073; n. 4117 del 2010, Rv. 246100; nello stesso senso, v. già n. 13595 del 2003, Rv. 224842).

Ed invero, come costantemente ribadito, per aversi violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza occorre che il fatto ritenuto dal giudice sia mutato, rispetto a quello contestato nella imputazione, nei suoi elementi essenziali, in modo tanto determinante da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa.

Tale evenienza non può dirsi ricorrente quando, come nel caso di specie, il reato sia rimasto addebitato all'imputato, già qualificato (co)amministratore di fatto come socio occulto, a titolo di concorrente *extraneus*, in presenza del medesimo profilo di estraneità, fondato sulla stessa qualificazione gestoria sostanziale, restando del tutto immutata la condotta ascrittagli: immutata la complessiva condotta ascrittagli, al Padoan è stato ricondotto, nella conformi sentenze di merito, il medesimo ruolo di ideatore già della trasformazione societaria e, successivamente, di stratega e materiale agevolatore della complessiva gestione parassitaria della fallita, con modalità tali da conferire ai fatti per cui si procede una ben più ampia offensività, in termini di volontaria causazione del dissesto, mentre la contestazione ne delinea riduttivamente la rilevanza penale ex art. 216 l. fall..

Si rivela, in tal modo, un rapporto di assoluta identità tra il ruolo di partecipazione contestato e quello ritenuto, tale da non determinare incidenza alcuna sul tema di prova.

Del resto, anche le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 36551 del 15/7/2010, Carelli, Rv. 248051, hanno puntualizzato i caratteri che un mutamento della contestazione inizialmente proposta deve assumere per poter incorrere nel difetto di correlazione tra accusa e sentenza. Si è così affermato, con valenza generale, che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne

conseguenze che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.

Dunque, una valutazione in concreto e non in astratto guida il giudizio di verifica della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza: ciò che conta è che siano stati assicurati nel corso del processo i diritti di difesa dell'imputato in ordine all'oggetto dell'imputazione così come rivelatosi in sentenza e che, viceversa, non vi sia stato alcun pregiudizio di sorta di tali diritti di difesa.

1.4. Nel caso di specie, è evidente dalla motivazione delle conformi sentenze di merito e dallo stesso tenore delle imputazioni, che non vi è stato alcun mutamento pregiudizievole dei fatti ascritti al ricorrente: sia la contestazione che le sentenze hanno avuto ad oggetto sostanzialmente identiche condotte distrattive e di reato, mentre diverso è solo la definizione nominalistica del ruolo attribuito al ricorrente, non sostanziando alcuna immutazione la sostituzione alla categoria del socio occulto di quella di *extraneus*, rimarcandosi in ogni caso l'assenza di qualifiche formali ed il dispiegamento in fatto di poteri dispositivi dei beni della fallita.

Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale - come si dirà più specificamente di seguito - il ricorrente è stato condannato non solo nella sua qualità *pro tempore* di tenutario della contabilità, ma alla stregua della complessiva gestione fraudolenta degli aspetti amministrativi della società, anche in tal caso delineati dall'imputazione in misura minimalista, e senza che l'omessa contestazione di ulteriori fattispecie di reato rilevi nella ricostruzione del ruolo concorsuale.

Il primo motivo è, pertanto, manifestamente infondato.

2. Il secondo motivo, con il quale si contesta la sottovalutazione di argomenti difesivi e la violazione della regola dell' "*oltre ogni ragionevole dubbio*", si limita - oltre all'enunciazione di principi generali in tema di valutazione indiziaria - a reiterare circostanze ampiamente disaminate e confutate nella sentenza impugnata, con il cui tessuto motivazionale il ricorrente non si confronta.

2.1. In ogni caso, il motivo concernente la valutazione probatoria è inammissibile perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente

più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Ed invero, pur essendo formalmente riferita a vizi riconducibili alla violazione di legge, la censura si risolve nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal giudice del merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

In particolare, con la proposta censura il ricorrente contesta la correttezza della stessa decisione, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata in merito alla attendibilità delle fonti di prova, mentre il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, rimesso, invece, al giudice di merito ed estraneo al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.

Va, invece, rilevato come la sentenza impugnata abbia fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione del ruolo di determinatore del Padoan, enunciandone gli indicatori con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà, senza sottrarsi al confronto con i motivi di gravame, sostanzialmente attestati sulla negazione di tracce formali di diretta immistione ed intesi ad una ricostruzione del tutto riduttiva, smentita dalle allegazioni probatorie.

2.2. Del resto, il ricorso ripropone un'enfatizzazione dell'assenza di una riconoscibilità esteriore del Padoan quale sostanziale disponente della società, che rivela l'assoluta aspecificità della deduzione, nella misura in cui prospetta la necessità di dati formali, di cui la stessa imputazione si affranca, e finisce per sterilizzare circostanze invece rilevanti, puntualmente indicate, dalle quali del tutto logicamente i giudici del merito hanno inferito elementi di valutazione, confluiti nel più ampio contesto di prova.

Del tutto inconducibili si rivelano, pertanto, i rilievi inerenti la sottovalutazione delle dichiarazioni dei testi Cenci, Saggiotto, Formaggio e Osenda (le cui deposizioni vengono testualmente importate nel ricorso, chiedendone inammissibilmente una diretta rilettura), in quanto il tema di prova non investe la mera (ir)regolare tenuta della contabilità, bensì la strumentalizzazione contabile della fallita a fini di frode fiscale, condannandola al fallimento; del pari mirati ad una rivalutazione della prova, priva di deduzioni di travisamento, sono i rilievi inerenti le dichiarazioni dei testi Osenda ed Oriente; del tutto priva di rilievo demolitorio – come già rilevato – le deduzioni inerenti la smentita della negoziazione in favore del Padoan di assegni tratti dai conti di Armotti e della fallita, così come la riduttiva protesta di interessenza

cd

derivante dalla prestazione di una fidejussione, anche a fronte della dimostrazione della disponibilità di beni aziendali e, in genere, della regia dispiegata sulla dissennata gestione della fallita, agevolata dalla rete di relazioni privilegiate, anche nel settore bancario, dell'imputato; del tutto assertivo e privo di ogni credibilità l'assunto per cui lo stesso imputato sarebbe rimasto vittima di un'estorsione con la minaccia della revoca degli affidamenti personali.

3. Il terzo ed il quarto motivo, con i quali si contesta la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rispettivamente rese dal ricorrente e dal coimputato Arlotti, così come scrutinate della consulenza tecnica neuroscientifica a discarico, svolta secondo la metodologia I.A.T., sono proposti fuori dei casi previsti dalla legge.

3.1. Quanto alla pretesa svalutazione della consulenza Sartori, intesa ad accreditare la veridicità dell'assunto difensivo dell'imputato in punto di assenza di dolo, scientificamente testato, la prospettazione difensiva è inammissibile già dalla stessa prospettazione, postulando la dimostrazione dell'elemento soggettivo del reato in chiave clinica, al di fuori di ogni rilievo patologico, in tal modo ignorando come l'accertamento del dolo involga un procedimento squisitamente normativo, nella misura in cui l'atteggiamento psicologico dell'autore del reato si rivela *ab extrinseco* attraverso dai fattuali.

3.1.1. Va, sul punto, richiamata la lezione nomofilattica impartita dal Supremo consesso di questa Corte (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105) che, in una visione di ampio respiro che si spinge oltre il tema in quella sede devoluto e che parte (§ 34) dalla definizione legislativa, ha ammonito dalla tentazione del ricorso a schermi presuntivi che consentano di superare le difficoltà connesse alla dimostrazione di un dato così poco estrinseco come l'atteggiamento interiore, rimarcando la necessità, insita nell'accertamento, di non proscrivere del tutto il riferimento a modelli generalizzanti dell'agire umano e di adattare, in certo modo semplificandoli, discussi concetti tratti dalla psicologia o dal senso comune, così da renderne possibile l'applicazione nel contesto giudiziario. Con il dichiarato intento di uscire, per quanto possibile, da formule astratte per percorrere itinerari analitici e concreti, le Sezioni unite sono partite dalla particolare complessità dell'accertamento del dolo, dovendosi inferire fatti interni o spirituali attraverso un procedimento che parte dall'*id quod plerumque accidit* e considera le circostanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente costituiscono l'espressione o accompagnano o sono, comunque, collegate agli stati psichici, in tal modo coinvolgendo i profili strutturali dell'elemento soggettivo, posto che «*sovente è proprio dalle particolari caratteristiche dell'oggetto che sarà possibile rendersi conto*

della natura del processo psicologico che lo riflette: sarà insomma l'oggetto a definire in concreto i profili intellettivi e volitivi del dolo».

Richiamata l'esigenza di non svuotare di significato la dimensione psicologica dell'imputazione soggettiva, connessa alla specificità del caso concreto, si è rimarcato il rilievo centrale del momento dell'accertamento, che impone al giudice di effettuare una penetrante indagine in ordine al fatto unitariamente inteso, valorizzandone le concrete declinazioni al fine di ricostruire, secondo lo schema del giudizio inferenziale ed attraverso l'utilizzazione di idonei indicatori, l'atteggiamento soggettivo dell'agente.

Al di là dello «strumentario concettuale chiaro e concretamente utilizzabile, utile alla sicura risoluzione di casi difficili o di nuova emersione connessi...a contesti di base leciti», compendiato nei c.d. indicatori differenziali del dolo eventuale e della colpa cosciente, le Sezioni unite Espenhahn hanno ribadito il metodo di accertamento del dolo, tutto proiettato alla ricostruzione dell'"iter" e dell'esito del processo decisionale attraverso la valutazione in concreto della condotta e della sua finalità, oltre che della personalità dell'agente, anche alla luce del comportamento successivo al fatto.

In tal modo, è solo dalla disamina del fatto per come accaduto e della personalità dell'agente che potrà, in chiave retrospettiva e postuma, ricostruirsi l'elemento psicologico del reato, una volta accertati la componente oggettiva ed il rapporto di causalità.

3.1.2. Nel quadro così delineato, l'asserita "inconsapevolezza" del Padoan (*"fare solo il commercialista e non di partecipare e inserirsi nel progetto criminoso dell'Armotti, cominciato a fine degli anni '90, molto prima del loro incontro"*) di aver dapprima colto la disponibilità espansionistica dell'imprenditore e di averne, successivamente, diretto le iniziative, perde consistenza, sul piano del significato normativo della condotta concretamente accertata, per accedere a meccanismi psicologici rivelatori di spregiudicatezza, senza attingere neppure ipoteticamente un *vulnus* della capacità di intendere e di volere, incidente sul diverso piano dell'imputabilità che, solo, può assumere rilevanza ai fini dell'esclusione, o del ridimensionamento, dell'affermazione di responsabilità.

E tanto a fronte del principio per cui, in tema di concorso in bancarotta fraudolenta, il dolo del concorrente "*extraneus*" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"*intraneus*", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo

della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (*ex multis* Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni; Rv. 278156).

3.2. Ad analoghe conclusioni deve giungersi quanto alla valenza della consulenza Sartori in riferimento alla valutazione d'attendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato Arlotti.

3.2.1. Anche al riguardo, va ribadito come siffatta valutazione implichi un accertamento rimesso esclusivamente al giudice del merito, e sul quale possono incidere solo stati psicologici del dichiarante che ne compromettano la capacità a rendere la deposizione. Nella giurisprudenza di questa Corte, anche l'impiego della metodologia I.A.T. è stata scrutinata relativamente al diverso tema dell'accertamento della capacità d'intendere e di volere e del rilievo dell'inosservanza da parte del perito delle linee di condotta fissate dalla Carta di Noto per l'espletamento della perizia (Sez. 1, n. 37244 del 13/11/2013, dep. 2014, Altamura, Rv. 260531; Sez. 5, n. 14255 del 22/01/2013, Valenti, Rv. 256599 in tema di revisione).

Del resto, il ricorso si limita ad accreditare l'attendibilità della metodologia I.A.T. senza neppure rappresentare con quali modalità la valutazione del coimputato sia stata condotta, tanto da rendere del tutto generico e non dirimente il richiamo alla sentenza di questa Corte evocata nel ricorso (Sez. 5, n. 14255 del 22/01/2013, Valenti, Rv. 256599 in tema di revisione).

Va, invece, qui ribadito il principio, già affermato da questa Corte, per cui il divieto di perizia sul carattere e la personalità dell'imputato e, in genere, sulle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche, deve ritenersi esteso a qualunque dichiarante per identità di fondamento giustificativo, che è quello di evitare indagini somatiche in una valutazione che spetta soltanto al giudice (Sez. F, n. 32796 del 17/08/2011, Zucca, Rv. 251087).

Invero, la valutazione di attendibilità della fonte dichiarativa è compito esclusivo del giudice, che deve procedere direttamente all'analisi della condotta del dichiarante, della linearità del suo racconto e dell'esistenza di riscontri esterni allo stesso, non potendo limitarsi a richiamare il giudizio al riguardo espresso da periti e consulenti tecnici, cui non è delegabile tale verifica, ma solo l'accertamento dell'idoneità mentale del medesimo, diretta ad appurare se questi sia stato capace di rendersi conto dei comportamenti subiti, e se sia attualmente in grado di riferirne senza influenze dovute ad alterazioni psichiche (Sez. 3, n. 189 del 12/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280824).

In altri termini, mentre la verifica dell'idoneità mentale del medesimo dichiarante, diretta ad accertare se questi sia stato nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in suo pregiudizio e sia in grado di riferire sugli stessi, senza

che la sua deposizione possa essere influenzata da eventuali alterazioni psichiche, è demandabile al perito, l'accertamento dell'attendibilità del teste, attraverso l'analisi della condotta dello stesso e dell'esistenza di riscontri esterni, deve formare oggetto del vaglio del giudice (Sez. 3, n. 24264 del 27/05/2010, E., Rv. 247703).

In conclusione, il giudice può fare ricorso ad una indagine tecnica che fornisca dati inerenti all'attitudine a testimoniare, ovvero la capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessiva, ma non anche per valutare l'attendibilità della prova, poiché tale operazione rientra nei compiti esclusivi del giudice (Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011. F., Rv. 251662).

2.2.2. Quanto, invece, alle critiche rivolte alla credibilità dell'Arlotti nell'esame reso alla Corte territoriale, la sentenza impugnata dà conto, analiticamente, della piena coerenza della ricostruzione dell'Arlotti rispetto alle convergenti fonti di prova, mentre il ricorrente neppure svolge al riguardo la *prova di resistenza* del costruito argomentativo censurato rispetto alla complessiva piattaforma probatoria.

Dal testo della sentenza impugnata, così come integrato dalla conforme decisione di primo grado, non è dato, pertanto, ravvisare alcuna omissione valutativa delle ragioni dell'impugnazione, né alcuna disarticolazione del ragionamento giustificativo, con il quale la ricorrente omette di confrontarsi (Sez. U. n.8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

3. Il quinto motivo è aspecifico.

Il ricorrente denuncia mancata assunzione di prova decisiva per avere la Corte territoriale rigettato l'istanza di rinnovazione del dibattimento mediante esame dei testi Menga e Bevilacqua, addotti rispettivamente sui rapporti tra il ricorrente e l'Armotti e sulla tenuta della contabilità, senza considerare l'assoluta irrilevanza delle circostanze addotte a fondamento della richiesta rispetto allo specifico ruolo di determinatore ascritto al ricorrente, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

4. La sentenza impugnata deve essere, invece, annullata con rinvio quanto al punto concernente la durata delle pene accessorie fallimentari, illegalmente determinate nella misura di anni dieci.

4.1. Con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u.c., R.D. 267/1942 nella parte in cui dispone che "la condanna per uno dei delitti previsti nel presente articolo importa per

la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa", escludendo esplicitamente l'applicabilità dello strumento di commisurazione (cor)relativa declinato dall'art. 37 cod. pen. che, in ipotesi di pena accessoria indeterminata, ne commisura la durata a quella della principale, ritenendo il relativo meccanismo non adeguato ad assicurare la necessaria autonoma quantificazione, in considerazione della specifica e non sovrapponibile funzione del diverso ordine di pene sia in relazione al diverso carico di afflittività rispetto ai diritti fondamentali della persona, che della diversa finalità.

Siffatta interpretazione non è stata ritenuta vincolante in una prima applicazione giurisprudenziale (Sez. 5, 7 dicembre 2018 in proc. 23648/2016, Piermartiri), mentre altro orientamento (Sez. 5, 13 dicembre 2018 in proc. 3703/2018, Retrosi; Sez. 5, n. 5882 del 6 febbraio 2019, Rv. 274413) si è determinato nel senso di dover rimettere al giudice del merito la determinazione discrezionale dell'entità delle pene accessorie ex art. 216 u.c..

4.2. Alla stregua del contrasto, manifestatosi nell'immediatezza della pronuncia della Consulta, è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione «se le pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta dall'art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare, come riformulato ad opera della sentenza n.222 del 5/12/2018 della Corte costituzionale con sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale, mediante l'introduzione della previsione della sola durata massima "fino a dieci anni" debbano considerarsi pena con durata non predeterminata e quindi ricadere nella regola generale di computo di cui all'art. 37 cod. pen. (che prevede la commisurazione della pena accessoria non predeterminata alla pena principale inflitta), con la conseguenza che è la stessa Cassazione a poter operare la detta commisurazione con riferimento ai processi pendenti; ovvero se, per effetto, della nuova formulazione, la durata delle pene accessorie debba invece considerarsi predeterminata entro la forbice data, con la conseguenza che non trova applicazione l'art. 37 cod. pen. ma, di regola, la rideterminazione involge un giudizio di fatto di competenza del giudice del merito, da effettuarsi facendo ricorso ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.».

Con sentenza n. 28910 del 28 febbraio 2019, le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito come «le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 della Corte costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.» (Rv. 276286).

In applicazione dell'enunciato principio di diritto, la verifica dei parametri di commisurazione della pena accessoria, in quanto sanzione predeterminata, in riferimento al carico di afflittività rispetto ai diritti fondamentali della persona (libertà di iniziativa economica) ed alla finalità (non [solo] rieducativa) della medesima, resta assegnata alla discrezionalità del giudice del merito; con la conseguenza per cui, in presenza di una forbice edittale particolarmente ampia, quanto più ci si discosti dal minimo edittale, tanto più è richiesta una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen. (V. Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, 276932), valutati ed apprezzati tenendo conto della specifica funzione delle pene accessorie fallimentari, come esplicitamente declinate nella sentenza della Consulta richiamata.

4.3. Nel caso in esame, la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, comma terzo, l. fall., è stata determinata dal giudice di merito in conformità alla disposizione normativa dichiarata illegittima, con conseguente obbligo di rideterminazione.

In applicazione degli enunciati principi di diritto, che assegnano alla discrezionalità del giudice del merito la verifica dei parametri di commisurazione della pena accessoria, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della durata delle sanzioni accessorie di cui all'art. 216 u.c. l.fall., irrogate agli imputati nella misura di dieci anni, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie ex art. 216, u.c., l. fall. e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2021

Il Consigliere estensore

Il Presidente